



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI
BERGAMO. REV.2 – FEBBRAIO 2010**

(Approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n.3 del 16 marzo 2010)

Articolo 1 - Commissione per il paesaggio

La Commissione per il paesaggio é organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Consortile in materia di autorizzazione paesistica ed irrogazione delle relative sanzioni ai sensi del D.Lgs. 42/2005.

Il parere della Commissione per il paesaggio é obbligatorio ai sensi della L.R. 12/2005 art. 81 comma 3 in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Consorzio Parco dei Colli di Bergamo.

Articolo 2- Composizione e durata della Commissione per il paesaggio

La Commissione per il paesaggio é composta ai sensi dell'art. 81 comma 1 della L.R. 12/2005 da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale.

In particolare la Commissione per il Paesaggio è così composta:

- 5 componenti, compreso il Presidente della Commissione.

I componenti dovranno essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, con qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura.

I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente del Consorzio d'intesa con il Consiglio di Amministrazione Consortile sulla base di una rosa di nominativi segnalati dagli Enti consorziati e dalle Associazioni Ambientaliste.

Il componente della Commissione avente funzione di Presidente dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Consorzio d'intesa con il Consiglio di Amministrazione Consortile sulla base di una rosa di nominativi segnalati dagli Enti consorziati e dalle Associazioni Ambientaliste.

- Il Responsabile di Servizio dell'Area Tecnica senza diritto di voto che avrà anche funzione di segretario.

La Commissione dura in carica cinque anni e decade al termine del mandato amministrativo del Consiglio di Amministrazione Consortile che l'ha nominata, pur continuando ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione e comunque entro 45 giorni dalla scadenza.

Decadono dall'incarico quei membri che risultano assenti per almeno tre sedute consecutive della Commissione per il paesaggio senza giustificato motivo.

I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari, restano in carica fino alla scadenza della Commissione per il paesaggio.

Articolo 3 – Attribuzioni

La Commissione per il paesaggio si riunisce ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente e comunque quando si tratta di esprimere il parere obbligatorio in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/2005.

La Commissione per il paesaggio si esprime obbligatoriamente in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs 42/2004.

La Commissione per il paesaggio esprime il parere sui progetti che le vengono sottoposti valutandone la compatibilità rispetto al paesaggio avendo riguardo essenzialmente alla qualità del progetto ed al suo inserimento nel contesto ambientale.

Articolo 4 - Funzionamento

La Commissione per il paesaggio in seduta legale è costituita quando sono presenti almeno 3 membri ordinari oltre il Presidente della Commissione.

Le sedute della Commissione per il paesaggio sono convocate dal Presidente con avviso scritto, mail o telefax da trasmettere ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma o telefax da spedire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

I pareri della Commissione per il paesaggio si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Il voto va sempre espresso in forma palese.

Su ciascun progetto esaminato verrà apposto il timbro della Commissione, la data della seduta e la firma di un Commissario.

Il Presidente può autorizzare la presenza ai lavori della Commissione di persone esterne, senza diritto di voto, in veste di uditori, estensori del progetto sottoposto ad esame o di Consulenti con competenza specifica di materie di interesse della Commissione.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario della Commissione e deve contenere:

- l'indicazione dei presenti;
- il parere motivato;
- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivati da parte del membro che li esprime.

Le pratiche da trattare possono essere visionate dai membri della Commissione per il paesaggio durante il normale orario di lavoro degli uffici.

Il Presidente stabilisce l'ordine dei lavori e assume i necessari provvedimenti per il loro regolare svolgimento.

Il Presidente può, in sua assenza, nominare uno dei commissari quale Presidente della Commissione per il paesaggio. La delega sarà effettuata a verbale o per separato atto scritto.

Articolo 5 – Incompatibilità e conflitto di interesse

La carica di componente della Commissione per il paesaggio è incompatibile:

- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con i comuni consorziati,, aziende o società da esso dipendenti.

I componenti della Commissione per il Paesaggio inoltre non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia dei comuni consorziati o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno, devono astenersi dall'esame, nonché dal partecipare alla discussione e dall'esprimere il giudizio, allontanandosi dall'aula.

L'obbligo di astensione del Commissario, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino suoi parenti o affini fino al quinto grado, il coniuge o professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.